CONSORZIO LaMMA

CONTRATTO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
DI SERVIZI
AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI OFFERTA

Oggetto: Affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, della D.G.R. n. 1217 del 30/10/2024, della L. R. 15/2024 e, limitatamente alle disposizioni compatibili con il citato decreto, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, relativo al servizio integrato di gestione del personale e assistenza contabile, tributaria e fiscale.

Spett.le impresa

Con la presente si richiede la presentazione di un'offerta per l'esecuzione della prestazione in oggetto, e descritta nell'ultima parte del presente documento, disponibile anche nella documentazione di gara all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/. Per consultare la suddetta documentazione e presentare offerta deve accedere al sistema con la propria username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate.

L'appalto è disciplinato dalla presente lettera d'invito a presentare offerta e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR" approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet:
https://start.toscana.it/

Nel caso in cui l'operatore economico invitato non sia iscritto all'indirizzario del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), per poter presentare offerta è necessario identificarsi sul sistema.

Istruzioni sull'utilizzo della piattaforma START sono disponibili sul sito stesso o possono essere richieste al Call Center del Gestore del Sistema Telematico al numero 0281480761 o all'indirizzo di posta elettronica:
start.oe@accenture.com.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori dell'operatore economico che intendono presentare offerta dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento dell'inoltro della documentazione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato

Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile
Area della Ricerca CNR edificio D Tel. 055 5226100 Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino FI
mail amministrazione@lamma.toscana.it PEC ammlamma@postacert.toscana.it WEB www.lamma.toscana.it

dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

1. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico non deve incorrere in alcuna delle condizioni di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.
In relazione alle condizioni di partecipazione alla presente procedura di affidamento, l'operatore economico rende, ai sensi del DPR 445/2000, dichiarazioni concernenti la propria situazione in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e sui servizi pregressi e idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali stabiliti dal D.Lgs. n. 36/2023 mediante la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)" (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e alle indicazioni del Comunicato del Ministero delle infrastrutture e trasporti Prot. n. 0006212 del 30.06.2023) e del Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione", di cui al successivo Paragrafo 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

1.1 - REQUISITI SPECIALI

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

1.1.1 - REQUISITO DI IDONEITA'

Iscrizione della Società nel Registro delle Imprese, Iscrizione di un dipendente, collaboratore, consulente da almeno 10 anni all'albo dei dottori commercialisti, presenza di un dipendente, o collaboratore in qualità di consulente del lavoro iscritto al relativo albo oppure altro professionista espressamente abilitato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 del 1979.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

1.1.2 - ESPERIENZE PREGRESSE IDONEE ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Esecuzione nell'ultimo decennio di servizi analoghi idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente deve aver eseguito nel periodo compreso tra il 31/12/2015 ed il 31/12/2025 i seguenti servizi idonei:

- gestione giuridica, previdenziale, fiscale, retributiva e contabile del personale
- servizio di assistenza contabile, fiscale e tributaria

Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile
Area della Ricerca CNR edificio D Tel. 055 5226100 Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino FI
mail amministrazione@lamma.toscana.it PEC ammlamma@postacert.toscana.it WEB www.lamma.toscana.it

di importo minimo pari ad Euro 50.000 (cinquantamila).

La comprova del requisito, è fornita secondo le seguenti disposizioni:

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale o copia informatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la conformità all'originale, sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma, dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. La copia delle fatture quietanzate dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.

1.2 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, tenuto conto degli adempimenti stabiliti dall'art. 20 della L.R. 38/2007.

Non è possibile subappaltare per intero la prestazione oggetto dell'appalto.

L'operatore economico nel momento della presentazione dell'offerta deve indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione che intende subappaltare secondo le modalità riportate successivamente.

L'esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell'autorizzazione allo stesso, deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'art. 119, commi 5 e 16, del D.Lgs. n. 36/2023. Il termine previsto dall'art. 119, comma 16, del codice decorre dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione richiesta.

Il Consorzio LaMMA.a sua volta autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 3, comma 7, comma 8 e comma 9, della L. n. 136/2010 ss.mm.ii, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile
Area della Ricerca CNR edificio D Tel. 055 5226100 Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino FI
mail amministrazione@lamma.toscana.it PEC ammlamma@postacert.toscana.it WEB www.lamma.toscana.it

In caso di subappalto non autorizzato dall'Amministrazione, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.

1.3 - COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni nell'ambito della presente procedura, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla procedura riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica o posta certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di Acquisto regionale". L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

L'operatore economico si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

1.4 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "richiedi chiarimento" disponibile nella sezione "Comunicazioni", nella pagina di dettaglio della presente procedura.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

L'importo a base dell'affidamento stimato in Euro 110.000. Trattandosi di prestazione intellettuale nel costo non sono ricompresi i costi della manodopera.
Il **contratto collettivo applicato** è Studi Professionali

L'operatore economico è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato/i, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello sopra indicato deve inserire sulla piattaforma telematica START, nell'apposito spazio "Documentazione a comprova equivalenza tutele lavoratori", la dichiarazione di equivalenza delle tutele, in conformità dell'Allegato I.01 al D.Lgs. n. 36/2023, ai fini delle verifiche da parte dell'Amministrazione.

I costi della manodopera stimati dall'Amministrazione non sono soggetti a ribasso ma, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico può indicare differenti costi della manodopera, anche inferiori rispetto a quelli stimati dall'Amministrazione, ove ciò derivi da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

2. - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Dopo l'identificazione, l'operatore economico per presentare offerta, dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00:00 del giorno 23/11/2026, la seguente documentazione:

2.1 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (Allegato 1)

2.2 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE (Allegato 2)

2.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE (Allegato 3)

2.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (Allegato 4)

2.5 – OFFERTA ECONOMICA

2.6 - DETTAGLIO ECONOMICO (Allegato 5)

2.7 – CAPITOLATO PRESTAZIONALE

La documentazione richiesta dal presente documento prima di essere firmata digitalmente deve essere convertita in formato PDF.

2.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

L'operatore economico dovrà compilare il Modello "Documento di Gara Unico Europeo" elettronico (DGUE), (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 come aggiornato con Comunicato del Ministero Prot. n. 0006212 del 30.06.2023) messo a disposizione nella documentazione secondo quanto di seguito indicato, al fine di rendere le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione.
Il **DGUE** deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di sussistenza di motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (Sez. A-B-C-D).

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

a) *la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al precedente punto 1.1.1 della presente lettera di invito;*

b) *la sezione C, nei punti inerenti ai riquadri "Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato" o "Per gli appalti di servizi: prestazione del tipo specificato" per dichiarare il possesso dei servizi pregressi e idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui al precedente punto 1.1.2 della presente lettera di invito; l'operatore deve indicare le informazioni richieste nel relativo riquadro.*

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per l'affidamento.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

2.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER LA PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà presentare il **modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione"**, relativo alla forma di partecipazione, alle dichiarazioni ulteriori sui requisiti di ordine generale ed alle ulteriori dichiarazioni integrative per la partecipazione.

Nel suddetto modello, l'operatore economico deve, altresì, indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si evidenzia che l'operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dall'operatore economico e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione alla procedura.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il modello **"Dichiarazioni integrative per la partecipazione"** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

2.3 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE

Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341, II comma, del codice civile", sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.4 - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di rappresentanza utilizzando l'apposito modello disponibile nella documentazione di gara denominato "Comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)", sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

2.5 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, pari o inferiore all'importo massimo stimato di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), oltre IVA nei termini di legge, che l'operatore economico offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto.

L'operatore economico per presentare la propria offerta dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla procedura sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nell'apposito spazio previsto sul Sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente.

L'importo indicato nell'offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto così come indicato nel Dettaglio Economico di cui al successivo punto 2.6.
In caso di discordanza tra l'importo indicato nell'offerta economica, che rimane fisso e invariabile, e il prezzo complessivo offerto indicato nel dettaglio economico, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza dell'importo risultante dal prezzo complessivo offerto riportato nel dettaglio economico rispetto a quello indicato nell'offerta economica. I prezzi unitari eventualmente corretti costituiscono l'elenco prezzi unitari contrattuali.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 l'offerta dell'operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

2.6 - DETTAGLIO ECONOMICO

Quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'importo da indicare nell'offerta economica di cui al precedente punto 2.5 – da inserire a sistema nell'apposito spazio previsto nel sistema in aggiunta all'offerta economica, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico.

La tabella del Dettaglio Economico deve essere compilata, pena l'esclusione, secondo le modalità di seguito espresse:
- tutti i prezzi devono essere indicati al netto di IVA;
- devono essere compilate tutte le caselle con sfondo bianco;
- etc...
- la sommatoria delle voci per le prestazioni certe ed eventuali, per eventuale modifica e revisione del prezzo determina il prezzo complessivo da indicare nell'Offerta Economica (di cui al precedente punto 2.5).

2.7 – CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Il Capitolato Prestazionale presente su START dovrà essere sottoscritto con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

3. - AVVERTENZE

- **La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente richiesta di preventivo, con rinuncia ad ogni eccezione.**
- **L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.**
- **L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che il soggetto invitato possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.**
- **La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'operatore economico ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.**
- **L'affidamento non equivale ad accettazione dell'offerta e può essere revocata qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.**
- **L'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.**

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Affidatario, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).

- **Tutta la documentazione inerente la gestione del contratto tra l'Amministrazione e l'operatore economico, ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà trasmessa e ricevuta tramite PEC.**

4. - CONCLUSIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

CONTROLLI

Prima dell'affidamento il Commissario per l'espletamento delle funzioni di Amministratore Unico procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'operatore abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante.

L'Amministrazione si riserva inoltre, nel caso in cui l'offerta presentata dall'operatore economico indichi "costi della manodopera" diversi da quelli stimati dall'Amministrazione, di procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, del D.P.R. n. 445/2000, della L.R. n. 38/2007, del D.P.G.R. n. 30/R/2008, l'Amministrazione, prima dell'affidamento del contratto, effettua i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e dei servizi pregressi e idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come dichiarati dall'Operatore economico nel "Documento di Gara Unico Europeo" (DGUE) e nel Modello "Dichiarazioni integrative per la partecipazione". La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e dei servizi pregressi e idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali avviene, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 36/2023 mediante il FVOE, versione 2.0.

AFFIDAMENTO

L'esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e sui servizi pregressi e idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché dei controlli previsti dall'art. 16 della L.R. n. 38/2007 è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.

L'esito favorevole dei controlli sui requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e sui servizi pregressi e idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché dei controlli previsti dall'art. 16 della L.R. n. 38/2007 è condizione per l'emanazione del provvedimento di affidamento.
Con il provvedimento di affidamento verrà comunicato all'affidatario il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Dopo il provvedimento di affidamento l'Amministrazione invita l'affidatario a:

1) costituire la **Garanzia definitiva (art. 117 D.Lgs. 36/2023)**

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale (art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023) al netto dell'IVA, ai sensi e con le modalità individuate all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione può essere costituita con bonifico; la fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo.

- -Nel caso in cui l'operatore economico scelga di costituire la garanzia definitiva mediante cauzione effettuerà un bonifico sul c/c bancario n. 3908 intestato al Consorzio LaMMA acceso c/o il Banco BPM SpA IBAN IT90-U-05034-38100-000000003908 con causale "servizio integrato di gestione del personale e assistenza contabile, tributaria e fiscale" CIG:_____ procedura indetta dal Consorzio LaMMA

Si precisa che il deposito è infruttifero.

- Nel caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione, la stessa deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall'emittente.

La Garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "servizio integrato di gestione del personale e assistenza contabile, tributaria e fiscale" CIG ……procedura indetta Consorzio LaMMA.

La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento (art. 117, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023).

3) effettuare e comprovare il pagamento dell'imposta di bollo pari ad Euro 40,00 determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 (Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto) del D.Lgs. n. 36/2023.

MODALITA' TELEMATICA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO, DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 10, DEL D. LGS. N. 36/2023, AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO.
(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 240013/2023 del 28 giugno 2023; Risoluzione n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2023)
L'imposta di bollo pari ad Euro 40,00 è versata con modalità telematica, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), come previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 240013 del 28 giugno 2023.

Ai fini del pagamento e della corretta identificazione del soggetto controparte del contratto si indicano le seguenti istruzioni:

Nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
 nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il **codice fiscale** e i **dati anagrafici** dell’Operatore economico tenuto al versamento;
 nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale di Consorzio LaMMA (94152640481), unitamente al codice identificativo “40”, da indicare nel campo “codice identificativo”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
 nel campo “tipo”, la lettera “**R**”;
 nel campo “elementi identificativi”, il codice identificativo di gara (**CIG:** _____);
 nel campo “codice”, il seguente codice tributo: **1573**;
 nel campo “anno di riferimento”, l’anno di stipula del contratto, nel formato “**AAAA**”;
 nel campo “importi a debito versati”, il valore pari a Euro **40,00**.
 nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

Si precisa che i modelli “F24 ELIDE” compilati secondo le istruzioni impartite sono consultabili dall’Affidatario che ha effettuato il pagamento tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’affidatario comproverà il pagamento dell’imposta di bollo, mediante l’invio della copia informatica del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) , in modalità telematica, attraverso un’apposita comunicazione utilizzando il sistema telematico “START”, accedendo al sito https://start.toscana.it/ con il proprio identificativo.

STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. L’operatore economico si impegna con la presentazione dell’offerta. L’Amministrazione invierà la lettera di stipula[1] mediante posta elettronica certificata.

5. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati forniti dal soggetto invitato vengono raccolti e trattati dal Consorzio LaMMA, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di

selezione individuati nella lettera di invito, nonché ai fini dell'affidamento, in ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati al Consorzio LaMMA, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consorzio LaMMA, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'affidamento, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.
3. I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: dati personali comuni (es. dati anagrafici), dati relativi a condanne penali e reati (cd. giudiziari) di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.
4. Il titolare del trattamento è il Consorzio LaMMA, Via Madonna del Piano n. 10, Sesto Fiorentino, ammlamma@postacert.toscana.it.
5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata.
6. I dati raccolti potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- ad altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D.Lgs. n. 33/2013; nonché articoli 20, 27, e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.lamma.toscana.it sezione Amministrazione trasparente.www.lamma.toscana.it
7. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.
8. Diritti del concorrente/interessato. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono stati trasferiti dal soggetto invitato alla stazione appaltante. All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
9. Con la presentazione dell'offerta e/o sottoscrizione del contratto il legale rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del Consorzio LaMMA per le finalità sopra descritte.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

6. - CONTENUTO PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO

Premessa

L'Ente necessita della gestione giuridica, previdenziale, fiscale, retributiva, tributaria e contabile del personale e del servizio di assistenza contabile e fiscale.

Art. 1 - Caratteristiche delle prestazioni

1. Si rinvia al capitolato prestazionale.

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

1. Si rinvia al capitolato prestazionale.

Art. 3 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione deve essere avviata il 1 gennaio 2027 o altro termine indicato dall'Ente.

2. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e a seguito della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi 5 giorni elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'esecutore della prestazione.

3. Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 Personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, sicurezza e regolarità nell'esecuzione, obblighi di informazione

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 la Società ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

2. Ai sensi dell'art. 23 bis della L.R. 38/2007 la Società è tenuta ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti nel luogo di esecuzione della prestazione, anche mediante la dotazione al personale impiegato di un tesserino di riconoscimento indicante la denominazione della Società, cognome e nome del lavoratore, eventuale numero di matricola.

3. La Società ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui esegue la prestazione, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi redatto dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. 81/2008.

Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile
Area della Ricerca CNR edificio D Tel. 055 5226100 Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino FI
mail amministrazione@lamma.toscana.it PEC ammlamma@postacert.toscana.it WEB www.lamma.toscana.it

Art. 5 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
Il Consorzio LaMMA si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario, durante il periodo di efficacia del contratto, la seguente modifica, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023: aumento del numero di personale superiore a 33 unità, per l'importo massimo di cui al successivo articolo 6, punto 1.2).
Il Consorzio LaMMA si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario una proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 per una durata massima di un biennio. L'Affidatario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente documento o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per l'Amministrazione.

Art. 6 - Importo stimato

1. L'importo complessivo massimo dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 è stimato in Euro 110.000,00 oltre IVA nei termini di legge, così suddiviso:
1.1) Euro 57.000 oltre IVA nei termini di legge, quale importo per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento;
1.2) Euro 10.000 oltre IVA nei termini di legge, quale importo *(massimo)* per le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023;
1.3) Euro 34.000,00 oltre IVA nei termini di legge, quale importo eventuale per una durata massima di 24 mesi, per le modifiche di cui all'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023;
1.2) Euro 9.000 oltre IVA nei termini di legge, quale importo *(massimo)* per l'eventuale revisione dei prezzi.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 - Revisione dei prezzi

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ogni anno, di seguito "Periodo di rilevazione", è prevista la revisione dei prezzi, sia in aumento che in diminuzione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 da quantificarsi sulla base degli indici riportati nel capitolato prestazionale. I valori dell'Indice di riferimento utilizzati saranno quelli definitivi.
2. La revisione è attivata d'ufficio dal *RUP*, anche in assenza di istanza dell'Affidatario, qualora la variazione percentuale tra il valore dell'Indice di riferimento *o del sistema ponderato di indici* di cui al precedente comma 1, disponibile alla data di stipula e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del periodo di rilevazione, in aumento o in diminuzione sia superiore al 5%.
3. Nel caso in cui la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, il/i corrispettivo/i dovuto/i all'Affidatario sarà/anno aggiornato/i, a partire dal primo giorno successivo alla data di rilevazione, applicando al/i prezzo/i offerto/i una variazione pari all'80% dell'eccedenza della variazione dell'Indice di riferimento rispetto alla soglia del 5%.
Ai fini del calcolo della variazione dell'Indice si applica la seguente formula:

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

$$V_t = \left(\frac{I_t - I_0}{I_0} \right) * 100$$

dove:
- t = 0 è la data iniziale a decorrere della quale saranno calcolate tutte le variazioni dell'indice di riferimento/degli indici di riferimento ed è la data di stipula del contratto;
- t = 1, 2, 3, t è la data di scadenza di ciascun periodo di rilevazione considerato a decorrere da t0 (*primo trimestre/semestre/anno, secondo trimestre/semestre/anno etc, per GLI UFFICI da selezionare il periodo individuato)*;
- I è l'indice utilizzato.

A titolo esemplificativo:
Prima revisione: *variazione percentuale in aumento (superiore alla soglia del 5%):*
- Prezzo originario alla data di stipula = 10;
- indice di riferimento disponibile alla data di stipula I_0 = 103,5;
- indice di riferimento disponibile nei quindici giorni antecedenti alla data del primo periodo di rilevazione considerato I_t = 110,5;
*- formula: [(110,5 – 103,5)/103,5]*100 = 6,76 (approssimazione per eccesso alla seconda cifra decimale);*
- la variazione percentuale tra i due indici è pari al 6,76% superiore alla soglia del 5%: eccedenza 1,76%;
*Prezzo revisionato = 10 + (80%*1,76%*10) = 10,14*

Seconda revisione: *variazione percentuale in aumento (superiore alla soglia del 5%):*
Prezzo originario alla data di stipula = 10;
- indice di riferimento disponibile alla data di stipula I_0 = 103,5;
- indice di riferimento disponibile nei quindici giorni antecedenti alla data del secondo periodo di rilevazione considerato I_t = 112,5;
*- formula: [(112,5 – 103,5)/103,5]*100 = 8,70 (approssimazione per eccesso alla seconda cifra decimale);*
- la variazione percentuale tra i due indici è pari al 8,70% superiore alla soglia del 5%: eccedenza 3,70%;
*Prezzo revisionato = 10 + (80%*3,70%*10) = 10,30*

Terza revisione: *variazione percentuale in aumento (inferiore alla soglia del 5%):*
Prezzo originario alla data di stipula = 10;
- indice di riferimento disponibile alla data di stipula I_0 = 103,5;
- indice di riferimento disponibile nei quindici giorni antecedenti alla data del terzo periodo di rilevazione considerato I_t = 107,5;
*- formula: [(107,5 – 103,5)/103,5]*100 = 3,86 (approssimazione per difetto alla seconda cifra decimale);*
- la variazione percentuale tra i due indici è pari al 3,86% inferiore alla soglia del 5%;
In questo caso non è concessa la revisione e pertanto il prezzo da applicare è quello originario alla data di stipula = 10

Quarta revisione: *percentuale in diminuzione:*
Prezzo originario alla data di stipula = 10;
- indice di riferimento disponibile alla data di stipula I_0 = 103,5;
- indice di riferimento disponibile nei quindici giorni antecedenti alla data del quarto periodo di rilevazione considerato I_t = 97,5;
*- formula: [(97,5 – 103,5)/103,5]*100 = - 5,80 (approssimazione per eccesso alla seconda cifra decimale);*
- la variazione percentuale tra i due indici è pari a - 5,80% superiore alla soglia del 5%: eccedenza -0,80%;
In questo caso la revisione comporta una diminuzione del prezzo originario alla data di stipula pari all'80% del -0,80%;
*Prezzo revisionato = 10 - (80%*0,80%*10) = 9,94*

4. Il RUP comunica all'Affidatario l'esito del monitoraggio effettuato con la frequenza indicata nel presente articolo e l'eventuale revisione dei prezzi effettuata.
Il/i prezzo/i revisionato/i sostituisce/ono quello/i offerto/i e sarà/anno applicato/i sino alla successiva revisione.
5. Qualora il/i prezzo/i revisionato/i comporti/ino un incremento dei corrispettivi dovuti all'Appaltatore che non trovi copertura delle somme stanziate dal Consorzio LaMMA ai sensi dell'art.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

60, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, Consorzio LaMMA stesso avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 20 Recesso per giusta causa.
6. Consorzio LaMMA non si avvale della facoltà di inserire meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo di cui all'art. 60, comma 2-bis, del Codice.

Art. 8 – Gestione digitale del contratto

1. Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del presente servizio/fornitura dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec) ad esclusione della fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 9.
2. L'Operatore economico si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite casella di posta elettronica certificata (pec) la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.
La pec del Consorzio LaMMA è "ammlamma@postacert.toscana.it".
La modalità di comunicazione indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 9 Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.
2. Pagamento in più soluzioni. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata semestralmente in via posticipata.
Le fatture dovranno essere emesse nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione dell'avvenuto accertamento (autorizzativo anche del pagamento), da parte dell'Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di regolare esecuzione (autorizzativo anche del pagamento) di cui al successivo art. 11, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 5.
La comunicazione dell'avvenuto accertamento quali/quantitativo e del rilascio del Certificato di regolare esecuzione sarà effettuata in modalità telematica, secondo quanto indicato al precedente art. 8, contestualmente all'accertamento quali/quantitativo ed al rilascio del Certificato di regolare esecuzione stesso.
Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, di quanto previsto nel presente comma, eventuali ritardi nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 5 non potranno essere imputati all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.
3. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 la Società, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui la Società è assoggettata, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione.
Nella fattura emessa a saldo della prestazione la Società dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

4. Le fatture elettroniche intestate al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU UF2NI4 devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG. Per effetto della L.190/2014, coordinata con il D.L. 50/2017 che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).
5. I pagamenti saranno disposti ai sensi dell'art. 125, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni decorrenti dall'avvenuto accertamento, da parte dell'Amministrazione, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all'ultima fattura dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione. Tale termine è aumentato a 60 giorni per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
In ogni caso in cui l'Affidatario non emetta le fatture entro il termine stabilito al precedente comma 2, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile all'Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.
6. Ai sensi dell'art. 125, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.
7. Si applica l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'intervento sostitutivo del Consorzio LaMMA a in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.
8. Secondo quanto previsto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, Consorzio LaMMA, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00, procederà altresì alla verifica che l'Affidatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
9. L'operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l'affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell'amministrazione prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L'operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG. L'operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione alla Consorzio LaMMA ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente

Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile
Area della Ricerca CNR edificio D Tel. 055 5226100 Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino FI
mail amministrazione@lamma.toscana.it PEC ammlamma@postacert.toscana.it WEB www.lamma.toscana.it

commessa pubblica comunicati dall'affidatario, il Consorzio LaMMA provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale della Società.
In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente *articolo 8 Gestione digitale del contratto*, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento corrisposto al subappaltatore tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La trasmissione della suddetta documentazione è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti nei confronti dell'Operatore economico.
Il Consorzio LaMMA, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 10 – Controlli e verifica di conformità

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto sono svolte dal RUP in modo da assicurare la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. L'attività di direzione, controllo e contabilità per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, è disciplinata agli articoli 31 e seguenti, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023.

Il Rup impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, cui l'esecutore è tenuto ad uniformarsi.

Art. 11 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 116, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto è soggetto a verifica di conformità ai fini della certificazione del rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. La verifica di conformità è effettuata dal RUP.
3. Il RUP, al fine di procedere con i pagamenti in corso di esecuzione, esegue gli accertamenti delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati.
4. Così come previsto dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 38 di cui all'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP, entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni come indicato nel presente documento, emette il Certificato di regolare esecuzione che contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) l'indicazione dell'esecutore;
c) il nominativo del direttore dell'esecuzione; (se nominato)
d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.
5. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile
Area della Ricerca CNR edificio D Tel. 055 5226100 Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino FI
mail amministrazione@lamma.toscana.it PEC ammlamma@postacert.toscana.it WEB www.lamma.toscana.it

Art. 12 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto, perdita della garanzia definitiva eventualmente prestata ed eventuale azione di rivalsa della Consorzio LaMMA per il maggior danno arrecato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 13 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 per la cessione del credito si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
Si rinvia all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina delle condizioni per l'opponibilità alla Stazione Appaltante.
L'operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG. L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.
La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità telematica indicata al precedente articolo 8.

Art. 14 - Obblighi e responsabilità dell'Affidatario

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consorzio LaMMA del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa con specifico riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
3. Si applica l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'intervento sostitutivo della Consorzio LaMMA in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
4. Nell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è responsabile per danni arrecati a persone o cose, tanto del Consorzio LaMMA che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Consorzio LaMMA da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
5. L'Appaltatore è tenuto a manlevare il Consorzio LaMMA da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti.
6. L'Appaltatore esonera il Consorzio LaMMA da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che il Consorzio LaMMA è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

7. L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Consorzio LaMMA di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
8. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto e successivamente alla cessazione di efficacia dello stesso i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Consorzio LaMMA di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.
9. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza sopra citati e si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Art. 15 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro a favore dei dipendenti dell'appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei servizi e forniture oggetto del presente appalto il CCNL e territoriale indicato dal Consorzio LaMMA nel presente documento ovvero il CCNL indicato dall'Appaltatore medesimo ed identificato dal codice alfanumerico unico in sede di presentazione dell'offerta, che garantisce ai dipendenti, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, le stesse tutele di quello indicato Consorzio LaMMA.
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto venga accertata la mancata applicazione del CCNL sopra indicato, Consorzio LaMMA formulerà espressa diffida ad adempiere secondo le previsioni contrattuali assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. Qualora nel termine assegnato persista l'inadempimento il Consorzio LaMMA disporrà la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.
3. L'Appaltatore è altresì obbligato a garantire, in caso di subappalto e qualora le attività oggetto del subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, l'applicazione del contratto collettivo sopraindicato.
4. Qualora le prestazioni oggetto di subappalto non coincidano con le prestazioni caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è tenuto a garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore.

Art. 16– Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Consorzio LaMMA approvato con Delibera di Consorzio LaMMA n. 978/2019, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.
2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Consorzio LaMMA si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 17 - Penali e risoluzione del contratto

Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile
Area della Ricerca CNR edificio D Tel. 055 5226100 Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino FI
mail amministrazione@lamma.toscana.it PEC ammlamma@postacert.toscana.it WEB www.lamma.toscana.it

1. L'Ente applica le penali nei casi e secondo le modalità riportate all'art. 23 del capitolato prestazionale. L'applicazione della penale per ritardata elaborazione propedeutica ai pagamenti dei cedolini oltre i 3 giorni per n. 3 volte nel corso di vigenza contrattuale, si caratterizza come grave inadempimento e l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023).

2. L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, contesterà all'Affidatario, per iscritto, le inadempienze riscontrante con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Affidatario di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

3. Nel caso in cui l'Affidatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione applicherà le penali nella misura riportata nel presente documento, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al precedente *Paragrafo 4 – Conclusione* dell'affidamento e stipula del contratto, che dovrà essere reintegrata dall'Affidatario senza bisogno di ulteriore diffida.

4. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Affidatario non applicherà le penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Consorzio LaMMA ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

5. Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile in caso di mancata applicazione del CCNL indicato e secondo quanto previsto dal precedente articolo _15"Osservanza dei contratti collettivi di lavoro a favore dei dipendenti dell'appaltatore".

6. Il Consorzio LaMMA. procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- mancato rispetto per 3 volte dei termini di consegna delle elaborazioni propedeutiche ai pagamenti dei cedolini per motivi non imputabili al Consorzio;
- ritardata trasmissione per 3 volte dei pagamenti di imposte e contributi attraverso i moduli F24, F23;
- omessa, tardiva o irregolare predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali e degli adempimenti tributari obbligatori, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il modello 770, la dichiarazione IRAP, IRES e la dichiarazione dei redditi per 3 volte,
- art. 122, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dal Consorzio LaMMA;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Consorzio LaMMA approvato con Delibera di Consorzio LaMMA n. 978/2019 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

7. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

Consorzio LaMMA – Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile
Area della Ricerca CNR edificio D Tel. 055 5226100 Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino FI
mail amministrazione@lamma.toscana.it PEC ammlamma@postacert.toscana.it WEB www.lamma.toscana.it

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della garanzia definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

8. Al di fuori dei casi sopra specificati l'Amministrazione, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione, se nominato, accerta che comportamenti della Società concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui all'art. 122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

1. 1.Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali il Consorzio LaMMA, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.
3. L'Affidatario in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente affidamento tratta i seguenti tipi di dati: quali ad es. codici fiscali, dati anagrafici, residenza, … nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, domicilio, cittadinanza; relativi alle seguenti categorie di interessati: quali ad es. dipendenti ed ex dipendenti del Consorzio; Direttore e componenti degli organi; collaboratori, consulenti e titolari di incarichi; familiari e soggetti fiscalmente a carico dei dipendenti, ove rilevanti per gli adempimenti di legge; professionisti, lavoratori autonomi, titolari di ditte individuali; persone fisiche operanti per fornitori, clienti o altri soggetti contraenti; creditori, debitori, beneficiari di pagamenti e altri soggetti i cui dati siano trattati nell'ambito degli adempimenti retributivi, contabili, fiscali, previdenziali e di bilancio.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali
5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:
   - la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
   - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
   - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
   - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
6. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento il Responsabile del trattamento può ricorrere a nominare un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") con le modalità e secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del Regolamento UE. Qualora il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

7. Il Responsabile deve assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
8. Il Responsabile deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
9. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a:
- restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
- distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
10. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
11. Nel caso in cui il Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Titolare potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 19 - Recesso

Il Consorzio LaMMA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.
Essa ne dovrà dare comunicazione all'Affidatario con un preavviso di almeno 20 giorni.
E' fatto divieto all'Affidatario di recedere dal contratto.

Art. _20 – Recesso per giusta causa

Il Consorzio LaMMA, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull'esecuzione delle prestazioni (c.d. giusta causa), può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente contratto, con un preavviso di almeno 20 giorni.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Affidatario ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Art. 21 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. n. 36/2023 e relativi allegati;
- nella L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Consorzio LaMMA 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 22 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove il Consorzio LaMMA sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E ACCESSO AGLI ATTI

Ai fini del presente procedimento e ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il dipendente Dr Simone Cristofori tel 0555226111.
Competente per questa fase del procedimento è la Dott.ssa Assunta Moretti tel. 0555226119.
Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, è disciplinato dagli articoli 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Commissario per l’espletamento delle
funzioni di Amministratore unico
Francesco Meneguzzo
documento firmato digitalmente

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa